

(N. 1655)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale 6^a)

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, si è provveduto in via di massima urgenza ad adottare indifferibili misure di potenziamento delle strutture organizzative dell'amministrazione giudiziaria mediante un incremento dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliare.

Nell'occasione, però, si rappresentò che si trattava di misure urgenti e provvisorie per far fronte alle più immediate esigenze e con riserva di riesaminare il problema dopo un opportuno periodo di verifica. Infatti con legge 8 agosto 1980, n. 426, si è istituito il ruolo dei coadiutori meccanografi da utilizzare nei centri dipendenti da questo Mini-

stero e con legge 8 agosto 1980, n. 481, è stato aumentato di 1.200 unità il ruolo della carriera ausiliaria nel contingente degli addetti al servizio automezzi.

Per quanto riguarda il personale della carriera di concetto, a distanza di oltre due anni, la relativa dotazione organica si è rivelata del tutto inadeguata rispetto alle esigenze degli uffici. Basta considerare, infatti, che ben 284 uffici di pretura sono tuttora sforniti del posto di segretario il che ha determinato gravi difficoltà nel funzionamento degli uffici stessi, difficoltà destinate ad aggravarsi ulteriormente con l'attuazione dei profili professionali previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numerosissimi altri uffici, inoltre, alcuni dei quali anche di notevole rilievo, hanno in organico un solo posto di segretario, il che incide negativamente sul normale espletamento delle funzioni per l'impossibilità di assicurare i turni nei periodi di congedo o in altre ipotesi di assenza dal servizio, ipotesi peraltro assai frequenti trattandosi di personale in stragrande maggioranza di sesso femminile.

Si aggiunge, infine, che, in ogni caso, il personale di che trattasi non riesce a far fronte alle molteplici attività alle quali è destinato e, particolarmente, all'importante servizio di assistenza ai magistrati nelle udienze e nelle istruttorie tanto che, con circolare del 13 febbraio 1981 diretta ai capi delle corti di appello, questo Ministero ha dovuto richiamare l'attenzione dei capi degli uffici giudiziari sul carattere primario del servizio in questione disponendo che esso sia assicurato con priorità assoluta rispetto ad ogni altro servizio.

Trattasi come ben si vede di una disposizione del tutto eccezionale diretta a fronteggiare nell'immediato una situazione di emergenza e che non si può protrarre a lungo se non a rischio di pregiudicare gravemente tutti gli altri servizi di cancelleria.

Da tale situazione emerge la necessità di un potenziamento dell'organico di detto personale, al che si provvede con l'unito disegno di legge che, nell'articolo 1, prevede un aumento di 1.400 unità e nell'articolo 2 stabilisce l'inapplicabilità, in via temporanea, delle disposizioni che disciplinano le assunzioni nel pubblico impiego mediante concorso unico nazionale.

Tale ultima previsione è giustificata dalla necessità d'un reclutamento urgente di detto personale il che non sarebbe possibile con il sistema previsto dalla legge n. 312 del 1980, mancando ancora la legge-quadro di cui all'articolo 7 della citata legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il ruolo organico dei segretari giudiziari istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.400 unità.

Art. 2.

Per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applica ai concorsi per l'assunzione nei ruoli di personale del Ministero di grazia e giustizia la disposizione dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa alle modalità di assunzione mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 17.000 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.